



COMUNE
DI
RADDUSA

Statuto Comunale

(approvato con deliberazione G. M. n. 40 del 18/03/2019)

STATUTO DEL COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

BREVI CENNI

Le prime notizie del piccolo centro agricolo di Raddusa, agli estremi limiti della provincia di Catania, e confinante con la provincia di Enna, risalgono intorno all'anno 1300 quand'era situato nel territorio della Val di Noto, una delle tre grandi valli in cui era allora suddivisa la Sicilia.

Come paese nasce nel 1800, con la promulgazione del Real Decreto che ne autorizzò la "costruzione".

A cinquanta anni della sua fondazione, con provvedimento reale n. 421 del 22 ottobre 1859, ne fu decretata l'elevazione a Comune a partire dal 1° gennaio 1860.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia comunitaria

La comunità di Raddusa è costituita in comune autonomo, secondo i principi fissati dalla Costituzione repubblicana, derivanti dalle leggi nazionali, dallo Statuto e dalle leggi della Regione siciliana.

Il comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche ed alla vita amministrativa dell'ente.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri degli istituti di cui al presente statuto.

Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Finalità generali

1. Il comune di Raddusa svolge la propria azione nell'interesse dei cittadini, e tutela i diritti della persona, nel rispetto dei principi di democrazia, di libertà e di solidarietà, tenendo conto delle esigenze sociali, politiche, culturali e religiose del luogo.

2. Il comune riconosce quali finalità essenziali per la crescita del cittadino: l'impegno formativo di genitori ed educatori. E pone attenzione al ruolo importante che nella vita della comunità locale ricoprono bambini, ragazzi e giovani. A tal fine favorisce tutte le iniziative con finalità educativa, formativa e ricreativa, e si impegna a collaborare alla realizzazione di progetti che associazioni o singoli sono in grado di formulare ed attuare. Riconosce, inoltre, a tutti i bambini, in quanto cittadini di Raddusa, i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e si impegna a garantirne il rispetto. Il comune riconosce il ruolo della famiglia nella vita sociale della comunità.

3. Il comune, che fonda la sua attività sui principi della solidarietà, promuove tutte le iniziative sociali dirette a garantire ad ognuno il diritto alla salute, il libero sviluppo della personalità, la partecipazione alla vita della comunità, l'abitazione, l'istruzione, la cultura, il lavoro e tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita, con priorità per le persone che si trovino in stato di difficoltà o comunque che appartengano alle fasce più deboli della comunità secondo i principi stabiliti dalla Costituzione italiana.

4. Il comune favorisce e valorizza l'apporto degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale. A tal fine promuove iniziative ed istituisce servizi. Si impegna, altresì, a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario a rimuovere particolari situazioni di disagio e di emarginazione.

5. Il comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo a creare le condizioni per la loro mobilità nell'ambiente, per un loro inserimento nel mondo del lavoro, nel tempo libero, e recepisce la carta dei diritti del malato dell'OMS, garantendo alle organizzazioni degli stessi di formulare proposte mirate all'emanazione di atti riguardanti situazioni giuridiche oggettive e soggettive.

6. Il comune considera la pratica dell'educazione fisica e dello sport un diritto fondamentale per tutti. Riconosce all'educazione fisica, allo sport ed alle attività ludico-ricreative un ruolo essenziale nel processo educativo-formativo della persona ed ai fini della tutela della salute. Garantisce la funzionalità e l'utilizzo degli impianti, opportunamente regolamentato, a tutti i cittadini.

7. Il comune valorizza l'iniziativa dei cittadini singoli ed associati per diffondere le tradizioni popolari ed in particolare il dialetto gallo-italico, la civiltà contadina, le arti ed i mestieri. Promuove programmi ed iniziative per le pari opportunità, per uno sviluppo equilibrato sul piano sociale ed economico di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. A tal fine promuove azioni positive, tese a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione.

8. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economico-popolare, convenzionata e sovvenzionata ed alle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente, favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitati e nei centri storici. Favorisce, altresì, il recupero del patrimonio storico, artistico ed architettonico.

9. Il comune assume, quale primaria finalità sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico locale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione. A tal fine: a) si impegna a promuovere e a sostenere le iniziative più idonee allo sviluppo dell'agriturismo e di altre forme di turismo rurale; b) promuove l'incentivazione e la tutela dell'artigianato locale; c) favorisce le attività commerciali e coordina l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di contribuire alla migliore funzionalità del servizio da rendere al cittadino; d) contribuisce ad uno sviluppo eco-compatibile delle attività turistiche, promuovendo il rinnovamento, la qualificazione e la razionale espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi; e) indirizza la propria azione anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione. 12. Il comune promuove la salvaguardia dell'ambiente, con iniziative volte a prevenire ed a eliminare l'inquinamento, ed il risparmio delle risorse naturali ed ambientali. A tal fine disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, i più rilevanti interventi sul territorio e gli insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale ed adotta tutte le misure atte a contrastare e ridurre l'inquinamento

atmosferico, acustico e delle acque. In quest'ottica il comune si impegna a mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e da depositi di scorie radioattive, in quanto dichiarato comune denuclearizzato.

10. Il comune riconosce le risorse idriche presenti sul proprio territorio quale patrimonio collettivo pubblico da tutelare e valorizzare e si impegna, nei limiti delle proprie competenze, a garantirne l'accesso quale minimo vitale a tutti i propri cittadini.

11 Il comune sostiene le attività agricole, tutelando le aree di particolare interesse agricolo, promuovendo la piccola proprietà agricola e l'associazionismo, concorrendo a realizzare tutte le infrastrutture ed i servizi necessari, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente.

12. Il comune promuove l'apertura della comunità locale verso persone e gruppi di altre culture ed etnie, contribuendo a favorire il processo di integrazione europea anche mediante lo sviluppo di gemellaggi. Aderisce ai principi di solidarietà e cooperazione internazionale e, nell'aspirazione alla costruzione di una società multietnica e multirazziale, favorisce la piena integrazione degli stranieri extracomunitari nel rispetto delle norme nazionali.

13. Il comune promuove iniziative volte al reinserimento sociale degli emigrati e favorisce rapporti organici e scambi culturali con le comunità dei cittadini di Raddusa all'estero e nel resto d'Italia.

14. Il comune, in coerenza coi principi costituzionali che sanciscono sia il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sia la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, ripudia ogni forma di razzismo e riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine, promuove nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace ed alla solidarietà tra i popoli.

15. Il comune condanna la cultura mafiosa e ne ostacola il suo diffondersi. A tal fine si adopera a promuovere e sostenere attività proprie, di istituzioni, di associazioni o di singoli, dirette a sviluppare la tutela dei diritti e delle libertà civili, politiche e sociali.

Art. 3 - Territorio e sede del comune

1. Il territorio del Comune di Raddusa, all'interno della Provincia di Catania si colloca in una posizione centrale e interna. Si trova a 350 metri s.l.m. sulle colline confinanti con la piana di Catania ed i Monti Erei. Si estende per Km² 23.32 circa, e confina: ad ovest con il territorio del comune di Aidone (En) Piazza Armerina (En) ed Assoro (En) e , a sud con il territorio del comune di Aidone (En) e Ramacca (Ct) , ad est con il territorio del comune di Ramacca (Ct).

2. La sede centrale del palazzo comunale, è ubicata in Via Garibaldi n. 2.

3. Le riunioni del consiglio comunale, le riunioni della giunta e delle commissioni comunali si svolgono in detto palazzo.

4. In casi eccezionali il consiglio e la giunta possono tenere le loro riunioni in luogo diverso dalla propria sede dandone ampia, pubblica e tempestiva notizia.

Art. 4 Albo Pretorio

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/09 e successive modifiche ed integrazioni è istituito l'albo pretorio on line.

2. Il segretario generale, avvalendosi degli uffici competenti, cura la pubblicazione degli atti, sia quelli per i quali è prevista la pubblicità legale all'albo on line, sia quelli per i quali si tratta di

pubblicità notizia anche ai fini della trasparenza nell'apposita sezione del sito istituzionale del comune di Raddusa.

3. Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo di deposito con contemporaneo avviso affisso all'albo on line.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Raddusa ed ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri e portante la scritta "Comune di Raddusa – Provincia di Catania"

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, può essere esibito il gonfalone del comune nella foggia autorizzata. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del sindaco.

3. Il gonfalone, fuori dalla sede municipale, è scortato da un agente del corpo di polizia municipale in uniforme da cerimonia, portato da personale all'uopo incaricato e deve essere accompagnato dal sindaco o da un suo delegato.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 6 Disposizioni generali

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli a delle libere associazioni, al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento dell'amministrazione. Riconosce la partecipazione popolare alle scelte politiche e di programmazione generale ed alle attività amministrative come condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale e democratica, garantendo le fasce deboli della comunità.

2. Per ciascun strumento di partecipazione, previsto nel presente statuto, il comune adotta appositi regolamenti, i cui schemi saranno resi pubblici affinché i cittadini, singoli o in forma associata, possano far pervenire nei successivi trenta giorni eventuali osservazioni.

3. Il diritto al voto nel referendum e nelle altre forme di consultazione che lo statuto riconosce spetta ai cittadini residenti nel comune iscritti nelle liste elettorali.

Art 7 Trasparenza e partecipazione

1. Allo scopo di favorire la partecipazione della comunità, la buona governance ed il controllo diffuso, il comune si impegna a promuovere e garantire la trasparenza come accessibilità totale alle informazioni, documenti, atti in suo possesso riguardanti la vita amministrativa, l'uso delle risorse, la gestione dei beni comuni.

2. Allo scopo di attuare quanto previsto al comma 1, oltre a curare la pubblicazione nel sito istituzionale nell'apposita sezione: "Amministrazione Trasparente", il comune promuove l'accesso civico, favorisce ed introduce istituti e strumenti di democrazia partecipata, quali: il bilancio partecipato, la gestione dei beni comuni, l'urbanistica partecipata, le consultazioni pubbliche, le assemblee civiche.

Art. 8 Informazione e pubblicazione di atti nel sito interne

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per legge o regolamento, sono pubblici.
2. Il comune ne cura la più ampia diffusione, istituendo un apposito ufficio per l'informazione.
3. Ai fini della pubblicità-notizia vengono pubblicati nel sito internet istituzionale tutti gli atti e avvisi di valenza pubblica secondo le modalità di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 - art. 18.
4. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione all'attività politica ed amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, nel rispetto dei principi del presente statuto, della costituzione repubblicana, dello Statuto regionale e delle leggi vigenti, ed affermando il principio della democrazia partecipata e della trasparenza amministrativa.

Art. 9 Accesso agli atti

1. Tutti gli atti del comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono pubblici.
2. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.
3. Sono esclusi dall'accesso gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per regolamento.
4. Con il regolamento verrà disciplinato il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti come per legge.
5. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, il comune, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, pubblica per estratto nel sito internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.
6. Al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente. Il comune predispone nel proprio sito internet una sezione dedicata al consiglio comunale ed alle singole commissioni, se istituite, dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.

Art. 10 Udienza

I cittadini singoli o associati hanno il diritto di udienza da parte degli amministratori comunali e dei responsabili degli uffici, secondo modalità, ed orari di apertura al pubblico stabiliti con determinazione sindacale.

Gli incontri devono vertere su argomenti e problemi generali della comunità e non possono riguardare materie di carattere strettamente personale.

Art. 11 Petizioni ed istanze

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere alla pubblica amministrazione petizioni ed istanze per richiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre problematiche locali.
2. L'ufficio protocollo, se richiesto, ha l'obbligo di apporre sulla copia dell'istanza e della petizione la data di ricevimento ed il relativo numero.
3. Possono presentare istanze e petizioni i cittadini residenti a Raddusa che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, e/o i cittadini non residenti ma che vivono o lavorano stabilmente a Raddusa.
4. Le petizioni e le istanze possono essere presentate da almeno 100 sottoscrittori, con l'indicazione di due sottoscrittori, referenti a cui rivolgere eventuali richieste di chiarimenti e che possono essere ascoltati dal consiglio o dalla giunta.
5. Dall'ufficio protocollo vanno tempestivamente inoltrate all'ufficio competente per materia, consegnando copia all'assessore delegato. L'ufficio ha trenta giorni di tempo per fare l'istruttoria ed inoltrare la proposta all'organo politico competente che decide, con provvedimento motivato, nei successivi 30 giorni informandone i sottoscrittori indicati quali referenti.

Art. 12 Referendum

1. Il referendum propositivo e consultivo è indetto dal sindaco su iniziativa popolare o su proposta del consiglio comunale, quale consultazione inerente le scelte dell'amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita del paese ed il suo sviluppo.
2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti a: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; b) il personale comunale e degli enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale; c) lo statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali; d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe; e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
3. Il referendum è proposto da almeno il 15% degli elettori del comune o da un minimo di 11 consiglieri comunali in carica. Il giudizio di ammissibilità, da emettersi entro 60 giorni dalla proposta, è rimesso all'ufficio comunale per il referendum, costituito: da un magistrato, designato dal presidente del tribunale di Catania e dal segretario generale.
4. Le modalità per la disciplina dei referendum saranno stabilite da apposito regolamento.

Titolo III ORGANIZZAZIONE POLITICA

Art. 13 Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale, diretta espressione della volontà popolare, viene eletto ogni cinque anni, a norma delle leggi vigenti.
2. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento dello stesso sono regolati dalle leggi regionali che disciplinano la materia.

Art. 14 Poteri dei consiglieri comunali

1. I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalle leggi. I consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici del comune tutte le informazioni ritenute utili all'espletamento del loro mandato nel rispetto della vigente normativa.

2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio stesso e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, se istituite, di cui fanno parte.
5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
6. Il consigliere comunale decade dalla carica e da qualunque incarico nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato per reati commessi contro la pubblica amministrazione.
7. Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa ed in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del consiglio, della giunta ed ogni amministratore di enti o aziende amministrate o sottoposte alla vigilanza dello stesso è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e dei componenti il proprio nucleo familiare, al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'ente della dichiarazione annuale dei redditi.
8. Il sindaco e gli assessori, sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui alla legge regionale n. 128/82, come integrata dall'art. 54 della legge regionale n. 26/93.
9. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 15 Adempimenti del Consiglio

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla designazione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2. Il consiglio comunale elegge nella stessa seduta un vice-presidente, con le stesse modalità di elezione del presidente. Sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice-presidente del consiglio, presiede la seduta del consiglio comunale il consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
5. Le convocazioni del consiglio comunale avvengono nel rispetto e con le modalità previste dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento

Art. 16 Compiti del presidente del Consiglio

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, facendo rispettare il regolamento che disciplina le sedute consiliari, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente del consiglio.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune.

Art. 17 Autonomia del Consiglio

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati per legge. Con la stessa maggioranza il consiglio comunale può procedere ad eventuali modificazioni del regolamento stesso.
3. Nell'ambito del consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e con specifica delibera consiliare le commissioni consiliari. Queste non sono obbligatorie.
4. Il consiglio per l'espletamento del proprio mandato oltre che delle strutture esistenti nel comune. Può essere istituito un apposito ufficio, previa deliberazione dello stesso Consiglio Comunale che individua il personale che dovrà prestare la propria attività nel medesimo ufficio. Il regolamento sul funzionamento del consiglio definisce la struttura organizzativa dell'ufficio.

Art. 18 Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare, secondo le condizioni stabilite dal regolamento. Ogni gruppo consiliare deve essere formato da almeno due consiglieri, salvo il caso di lista che ottenga alle elezioni un solo seggio. I consiglieri che fuoriescono da un gruppo e si dichiarano indipendenti rispetto alla lista nella quale sono stati eletti, devono dichiarare a quale gruppo già costituito intendono partecipare poiché in mancanza vengono inseriti d'ufficio nel gruppo misto il cui capogruppo è il consigliere più anziano per preferenze.
2. I singoli gruppi si avvalgono degli uffici per assicurarne il funzionamento e nello specifico della struttura organizzativa a cui fanno capo gli affari generali.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale ed ha compiti di istruzione degli argomenti all'esame del consiglio comunale, di deliberazione del calendario, degli argomenti delle riunioni del consiglio, dell'ordine dei lavori e dei problemi di interpretazione del regolamento e di coordinamento dell'attività delle commissioni. In caso di contrasti la decisione spetta la presidente del consiglio.

Art. 19 Commissioni consiliari

1. Il consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti e quando occorra speciali. Può Istituire , altresì, commissioni di indagine e ispezione su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, con potere di relazionare al consiglio.
2. Il regolamento ne disciplina la composizione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.
3. Le commissioni, una volta costituite, devono essere composte in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi presenti in consiglio, con almeno un rappresentante per gruppo con le modalità previste dal regolamento.
4. Le commissioni, qualora lo ritengano opportuno, possono consultare i rappresentanti degli interessi diffusi.
5. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono nelle ore pomeridiane.

Art. 20 Commissione di garanzia

1. Il consiglio comunale può istituire al proprio interno la commissione di garanzia con il compito di vigilanza e controllo in materia di: – controllo dell'attuazione del programma elettorale del sindaco; – verifica e vigilanza dei regolamenti di funzionamento del consiglio comunale e degli uffici; – materie specifiche che il consiglio con provvedimento votato a maggioranza intende attribuire per approfondimenti alla commissione.
2. La composizione, la durata, le modalità di convocazione e di lavoro sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, nel rispetto della rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e con l'attribuzione della presidenza ad un componente di minoranza.

Art. 21 Competenze del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e degli organismi partecipati in genere, i regolamenti, ad eccezione di quello disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il quale si limita ai criteri di carattere generale;
 - b) il documento unico di programmazione, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici limitatamente all'adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 15/91, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, non previsti in atti fondamentali quali il DUP;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari se non previsti in atti fondamentali e di programmazione DUP;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, se non previsti nel DUP, escluse quelle relative "alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo";
 - l) stabilisce i criteri per la nomina, la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da essi dipendenti o controllati, nonché per le commissioni consultive. Il consiglio stabilisce i criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e commissioni consultive in sede di approvazione dei rispettivi regolamenti di sua competenza.

Art. 22 Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nel presente statuto, una mozione motivata di revoca.
2. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio determina la cessazione dalla carica di presidente del consiglio.
4. Il consiglio comunale provvede entro i successivi 20 giorni alla elezione del nuovo presidente: a tal uopo entro 10 giorni dalla cessazione dalla carica del presidente, il vice presidente provvederà alla convocazione del consiglio comunale.

Art. 23 Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta legalmente.
2. È eleggibile a sindaco qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale e che non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 24 Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità superiore.
2. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

Art. 25 Competenze del Sindaco

1. Il sindaco esercita le competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto e quelle non espressamente assegnate ad altri organi comunali, ed in particolare:
 - a) entro 90 giorni dall'inizio del mandato presenta al CC la relazione di inizio mandato per descrivere la situazione economico-finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo.
 - b) Presenta la programmazione quinquennale relativa al suo mandato, sulla quale in occasione dell'approvazione del bilancio annuale, della verifica degli equilibri di bilancio e del rendiconto relaziona sullo stato di attuazione e su eventuali modifiche o scostamenti;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti;
 - d) espleta le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. È competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - e) nomina, designa e revoca propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
 - f) attribuisce e definisce gli incarichi di posizione organizzativa;
 - g) attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti comunali;
 - h) nomina i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale;
 - i) può, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come

modificato dall'art. 41, 3° comma, della legge regionale n. 26/93 ed annualmente relaziona al consiglio sull'attività da questi espletata;

l) sovrintende funzionalmente al servizio di polizia municipale o delega tale funzione ad un assessore (art. 3 della legge regionale n. 17/90);

m) partecipa alla seduta del consiglio comunale dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 26 La Giunta Comunale

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 3 assessori scelti in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i sessi.

2. Il sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie variazioni.

3. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

4. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.

5. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

6. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale.

7. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco e di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

8. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

9. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

10. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

11. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

12. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

13. La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 27 Competenze della Giunta Comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune, opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare:
 - a) approva atti d'indirizzo e di orientamento sull'attuazione degli obiettivi nei confronti degli organi burocratici dell'ente;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) approva i progetti di lavori pubblici e gli atti di programmazione e pianificazione esecutiva nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo di propria competenza;
 - d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, e le sue modifiche;
 - e) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari ed autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, provvedendo nel contempo alla nomina del legale dell'ente ed autorizza le transazioni proponendo al consiglio, ove occorra, la variazione di bilancio per la copertura finanziaria;
 - f) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel Peg o in atti di programmazione generali;
 - g) approva il Peg e/o piano degli obiettivi;
 - h) approva il programma triennale delle assunzioni;
 - i) adotta atti in materia di acquisti, alienazioni, locazioni, permuta immobiliari, accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;
 - j) dispone in merito all'erogazione dei contributi nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti dell'ente;
 - k) determina le tariffe dei servizi a domanda individuale già istituite dal consiglio e ne dispone le variazioni;
 - l) fissa l'indennità di funzione per il sindaco, il vice sindaco e gli assessori;
 - m) esercita ogni altra competenza attribuita dalla legge e dallo statuto, nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo ad essa ricondotta.

Art. 28 Opportunità di genere

Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui di cui all'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall'art. 57, comma 1, lett. a), del medesimo decreto. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 29 Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è disciplinata da apposito regolamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività del comune si ispira al principio fondamentale della separazione e distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi elettivi dell'ente, da quella di gestione amministrativa, che è svolta dalle posizioni organizzative secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La funzione di gestione consiste in una attività tecnico-amministrativa e contabile, principalmente a carattere vincolato, strumentale ai risultati da conseguire.
4. Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, alle posizioni organizzative suddetti esercitano le loro competenze avvalendosi dell'ufficio, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi di programmazione politico-amministrativi.
5. Le posizioni organizzative, nell'attività di gestione, adottano strumenti e modalità di gestione informatizzata dei provvedimenti e dei procedimenti amministrativi e tecniche e procedure, anche organizzative, per snellire e semplificare l'iter procedurale e favorire la partecipazione ai procedimenti dei cittadini garantendone la trasparenza.

Art. 30 Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione della struttura comunale si suddivide in settori.
2. Il settore costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel comune, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area di attività omogenea ovvero di più aree di attività complessivamente omogenee.
3. I settori sono ordinati in servizi ed unità operative.
4. Per ogni settore dell'ente il regolamento disciplina uno specifico raccordo tra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e delle funzioni, e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale ed attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.
5. Il regolamento dovrà, altresì, assicurare la flessibilità delle strutture e delle relative dotazioni di personale, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati, agli obiettivi che devono essere conseguiti ed alle necessità dei servizi e potrà individuare, ai fini di coordinamento e di migliore utilizzazione delle risorse, aree omogenee comprendenti più settori. Dovrà disciplinare la piena mobilità dei dipendenti tra strutture diverse per esigenze organizzative di servizio, sempre nel rispetto della qualifica e del profilo professionale posseduti.
6. Il servizio di polizia municipale è disciplinato dalla legge regionale 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

Art. 31 Il personale del Comune

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, la dotazione organica e le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la disciplina di accesso al rapporto di impiego sono regolati da apposito regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dai contratti di lavoro e dal presente statuto.

2. Sono riservate alla legge le cause di cessazione dall'impiego e le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali.
3. In materia di responsabilità, di sanzioni disciplinari, del relativo procedimento di destituzione d'ufficio e di riammissione in servizio si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.
4. È istituita la commissione di disciplina regolamentata secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed ai contratti collettivi nazionali di categoria.

Art. 34 Il Segretario Generale

1. Il comune ha un segretario generale nominato dal sindaco secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni delle posizioni organizzative e ne coordina l'attività.
5. Il segretario assolve alle seguenti funzioni: – partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; – può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
6. Il segretario inoltre:
 - a) adotta, per esigenze di servizio, provvedimenti di mobilità del personale fra i diversi settori, sentita la conferenza dei dirigenti;
 - b) autorizza le missioni dei dirigenti, e dispone le sostituzioni degli stessi in caso di assenza o impedimento;
 - c) attesta l'esecutività delle deliberazioni e provvede a trasmetterle, esclusivamente con modalità elettronica, al personale dirigente per l'esecuzione;
 - d) determina per ciascun tipo di provvedimento, relativo ad atti di competenza del comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa eventualmente l'adozione o proposta del provvedimento finale;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, ove ricorra l'ipotesi di cui al 4° comma del presente articolo;
 - f) presiede la delegazione trattante del personale dipendente e partecipa alla delegazione trattante di parte pubblica del personale dirigente;
 - g) fa parte dell'ufficio procedimenti disciplinari, presiede il nucleo di valutazione, riveste il ruolo di responsabile anticorruzione e trasparenza;
 - h) esercita ogni altra competenza demandatagli dall'ordinamento delle autonomie locali, da altre disposizioni legislative o regolamentari, dal presente statuto o conferitagli dal sindaco.
7. Il segretario generale, per l'assolvimento delle funzioni di competenza, ha un ufficio alle dirette dipendenze.

Art. 35 Le posizioni organizzative

Le posizioni organizzative esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con indirizzo dagli organi elettivi.

Il sindaco può impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.

Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Nell'esercizio delle loro competenze, le posizioni organizzative sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Le posizioni organizzative avanzano al segretario ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenute nel programma politico amministrativo. In particolare essi avanzano annualmente sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione. Partecipano, altresì, all'elaborazione del piano degli obiettivi/performance; contribuiscono, con proposte in base alle esigenze del settore, all'elaborazione del piano del fabbisogno del personale.

Art. 36 Incarichi posizioni organizzative e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco alle posizioni organizzative, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, dall'art. 110 del D. L.vo n. 267/2000, da altre disposizioni in materia e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Tali incarichi hanno durata limitata e comunque non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili in ogni tempo, secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

3. Con l'atto di conferimento dell'incarico, il sindaco, assegna gli obiettivi strategici che nel corso dell'incarico la posizione organizzativa deve conseguire e che sono annualmente oggetto di valutazione.

4. La copertura di posizioni di qualifica di posizioni organizzative previste in dotazione organica o di alta specializzazione può avvenire mediante ricorso all'esterno nei limiti previsti dalle norme vigenti con contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di esperienze professionali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.

5. Entro i limiti previsti per legge, il sindaco può conferire incarichi di posizione organizzative al di fuori della dotazione organica.

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 37 Principi generali

1. Il comune istituisce ed organizza servizi pubblici, nel rispetto dei principi fissati dalle norme comunitarie e nazionali, per promuovere lo sviluppo sostenibile della comunità locale.

2. La competenza ad istituire il servizio e scegliere la forma di gestione, nel rispetto delle norme vigenti e regolanti la materia, è del consiglio su proposta della giunta, che deve tendere ad assicurare: – l'uguaglianza tra i cittadini; – il soddisfacimento delle esigenze degli utenti; – l'accessibilità a tutti ed in particolare ai soggetti deboli e svantaggiati, l'universalità e la qualità del servizio erogato; – la continuità nell'erogazione secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità; – la partecipazione degli utenti nella formazione dei processi decisionali, di gestione e valutazione.

3. Il comune definisce con regolamento o mediante il contratto di servizio, gli obblighi di pubblico servizio da rispettare nella gestione con riferimento a standard internazionali e nazionali.

4. I servizi pubblici locali si distinguono in: servizi pubblici economici e servizi pubblici privi di rilevanza economica. I primi sono servizi per i quali, nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza e libera circolazione e prestazione dei servizi, la gestione concorrenziale consente di realizzare più rapidamente le finalità che si vogliono raggiungere con il servizio come specificate al comma 2 del presente articolo, rispetto all'attribuzione di diritti di esclusiva.

5. Il comune, in fase di istituzione del servizio prima di sceglierne la forma di gestione, valuta la natura del servizio e verifica la realizzabilità della gestione concorrenziale con ricorso al mercato. La relazione, redatta dal dirigente competente per materia ed approvata dal consiglio comunale, è pubblicata nel sito web dell'ente nella sezione amministrazione trasparente.

6. I servizi pubblici privi di rilevanza economica sono quei servizi in relazione ai quali la gestione non concorrenziale permette di realizzare più velocemente i fini di cui al comma 2. Anche in tale caso al momento dell'istituzione del servizio o, comunque prima di sceglierne la forma di gestione, va valutata la natura del servizio anche al fine di scegliere la forma di gestione più adatta e conveniente.

Art. 38 Forme di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, distinguendo tra servizi a rilevanza economica e quelli privi, come specificato all'articolo precedente.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno scegliere un'altra modalità;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, che rendono opportuno ricorrere all'esperienza ed all'apporto di conoscenze e capitali di un privato;

c) mediante il ricorso al mercato nel rispetto dei principi della concorrenza quando si tratta di gestire servizi a rilevanza economica;

d) a mezzo di istituzione, in economia o con concessione, per l'esercizio di servizi sociali, culturali, sportivi o comunque servizi privi di rilevanza economica;

e) a mezzo di società per azioni secondo le disposizioni legislative che disciplinano la materia, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) mediante il sistema del cosiddetto "in house providing" secondo i principi dettati dal diritto comunitario.

4. Il comune per la gestione dei servizi aventi specifiche caratteristiche di natura sociale, può ricercare la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare di associazioni e cooperative senza fini di lucro.

Art. 39 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. Il servizio è gestito in economia quando, per dimensione o natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale e non sia opportuno e conveniente il ricorso al mercato.

3. La decisione di adottare tale forma di gestione spetta al consiglio comunale sulla base della relazione di cui al comma 5 dell'art 38 bis.

Art. 40 Verifiche e controlli

1. Per ciò che riguarda i servizi pubblici locali erogati dal comune mediante società anche “in house”, consorzi, aziende ed istituzioni, il consiglio annualmente approva il bilancio dell’organismo partecipato o costituito e, su proposta della giunta comunale o di propria iniziativa, approva, altresì, un documento contenente gli indirizzi e le priorità relativi ai servizi pubblici comunali affidati all’organismo partecipato nonché le politiche tariffarie nel rispetto delle norme.
2. Alla chiusura dell’esercizio approva, su proposta della giunta e previa istruttoria del responsabile del singolo servizio il conto consuntivo della gestione per verificare i risultati raggiunti rispetto a quanto prefissato.
3. Prima di procedere al rinnovo del servizio e comunque in ogni caso prima della scelta della modalità di gestione per i servizi a rilevanza economica va redatta ed approvata dal consiglio la relazione di cui al comma 5 dell’art. 38, con pubblicazione nel sito web dell’ente.
4. Per tutti i servizi erogati dal comune in qualunque forma e modalità, il soggetto gestore ha l’obbligo di redigere e presentare la carta dei servizi per l’utente, per stabilire le modalità di erogazione, il rispetto degli obblighi di pubblico servizio, le modalità di presentazione di reclami e suggerimenti, la valutazione del servizio.

Titolo VII

ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 41 Autonomia finanziaria

1. Il comune è autonomo nella gestione dei fondi, con entrate proprie o fondi trasferiti dalla Regione e dallo Stato, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 42 Bilancio e programmazione

1. Entro i limiti di legge, il consiglio approva il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato dal documento unico di programmazione, dalla nota integrativa illustrativa e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione, deve essere conforme ai principi generali di cui alle norme vigenti e deve rispettare i vincoli di finanza pubblica in vigore al momento dell’approvazione.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, secondo gli indirizzi strategici dell’amministrazione in carica.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria, che deve altresì stabilire l’esigibilità della spesa; senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.
5. Al fine di garantire la trasparenza il bilancio deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell’ente in apposita sezione con una nota illustrativa che ne renda comprensibile ai cittadini il contenuto.
6. Può essere introdotto il bilancio partecipato, quale strumento di governance partecipata, da disciplinare con apposito regolamento.

Art. 43 Conto consuntivo

Il conto consuntivo viene deliberato dal consiglio comunale entro i limiti di tempo previsti dalle leggi vigenti.

2. Al conto consuntivo viene allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 44 Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio comunale sceglie, secondo le norme vigenti, mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia l'organo monocratico dei revisori scelto fra coloro che abbiano richiesto di partecipare alla procedura ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti. La nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

2. I revisore dei conti dura in carica tre anni e non è revocabili salvo gravi inadempienze; al revisore dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. Il revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della domanda per la partecipazione alla procedura di scelta bandita dal comune.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.

4. Il revisore collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, nel rispetto dei regolamenti di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il revisore esercita, inoltre, nel rispetto del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica.

6. Il revisore risponde della verità delle loro attestazioni; ove riscontrano gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio.

7. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente alla presenza del segretario comunale in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo. A tal fine il comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente ed in quello del Dipartimento regionale autonomie locali.

8. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di revisore, il comune emana l'avviso di cui al comma 7 del presente, entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

Titolo VIII COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 45 Convenzioni

1. Il comune può stipulare con la Provincia, con altri comuni o con i loro enti strumentali apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata di determinati servizi, attività e funzioni.

2. Le convenzioni definiscono i rapporti e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale.

Art. 46 Consorzi

1. Il comune può istituire consorzi per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto l'aspetto sociale od economico, secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91.

2. La convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio medesimo sono approvati dal consiglio comunale.
3. Il comune è rappresentato in seno al consorzio dal sindaco o da un assessore delegato.
4. Il comune non può istituire o partecipare a più consorzi per gli stessi servizi, attività e funzioni.

Art. 47 Unione di Comuni

1. Il comune può favorire le unioni con comuni vicini su aspetti di pianificazione territoriale e di sviluppo socio-economico.

Titolo IX REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 48 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza comunale la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme nazionali, regionali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti sono soggetti alle forme di pubblicità previste dalla legge.

Art. 49 Modifiche ed abrogazioni dello statuto

Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive o la eventuale abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello stesso, purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore di tale strumento o dall'ultima modifica od integrazione.

Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi 365 giorni dalla deliberazione di rigetto dell'iniziativa.

La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

Lo statuto e le sue modifiche entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la massima diffusione e conoscibilità.

Art. 50 Adeguamento dello statuto comunale a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute devono essere apportati entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.

Art. 51 Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso all'albo on line per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente all'Assessorato regionale degli enti locali, affinché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo on line del comune e sarà pubblicato nel sito internet.